

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MARTEDÌ, 26 GIUGNO 1990

1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO AL N. 26

S O M M A R I O

pag.

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Approvazione del piano della riserva naturale «Valli di S. Antonio» (art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86) - (Deliberazione della Giunta Regionale del 21 marzo 1990 - n. 4/53282) 3

C) DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Approvazione del piano della riserva naturale «Valli di S. Antonio» (art. 14 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86) - (Deliberazione della Giunta Regionale del 21 marzo 1990 - n. 4/53282)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 4248/5865 del 2 maggio 1990).

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Titolo II, Capo I della Legge Regionale 30 novembre 1983, n. 86 che stabilisce il regime delle riserve naturali ed in particolare l'art. 14 che prevede, per ciascuna di esse, la formazione di un piano, fissandone i contenuti e le modalità di approvazione;

Vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. III/1902 del 5 febbraio 1985 che determina il regime proprio della riserva naturale «Valli di S. Antonio» stabilendo, tra l'altro, i termini e le modalità di redazione del piano;

Esaminato il piano della riserva naturale «Valli di S. Antonio», adottato dal Comune di Corteno Golgi con deliberazione del Consiglio Comunale n. 120 del 16 dicembre 1988;

Preso atto delle indicazioni approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 15 in data 4 gennaio 1990;

Ritenuti i contenuti e le modalità di redazione del piano conformi alle disposizioni della Legge Regionale 86/83;

Visto il parere favorevole della Commissione Provinciale per l'Ambiente naturale di Brescia, espresso in data 21 giugno 1989;

Preso atto che nel piano sono proposte modificazioni dei confini dell'area tutelata finalizzate ad una più razionale gestione del bene tutelato e come tali giustificate;

Preso atto inoltre dell'opportunità di prevedere la verifica, con scadenza decennale, delle previsioni del piano in relazione all'evolversi della situazione naturalistica della riserva;

Visto l'art. 2, 2° comma della L.R. 86/83, che prevede la periodica verifica dell'elenco delle aree protette e delle relative delimitazioni territoriali da parte del Consiglio Regionale, su proposta della Giunta;

A voti unanimi espressi nelle forme di Legge:

Delibera

1) Di approvare il piano della riserva naturale «Valli di S. Antonio» costituito dai seguenti elaborati:

A) Studio interdisciplinare degli aspetti naturalistici con relative carte tematiche costituito dai documenti (Omissis):

— «Caratteristiche geomorfologiche e idrogeologiche e note alla tavola geomorfologica» a cura di Marcello Grillini;

— «Inquadramento climatico» a cura di Bruno Grillini;

— «Vegetazione e fauna» a cura di Riccardo Groppali e dalle carte tematiche:

— Tav. 1 «Inquadramento geologico»;

— Tav. 2 «Analisi geomorfologica»;

— Tav. 3 «Inquadramento climatico»;

— Tav. 4 «Analisi vegetazione».

B) Relazione di piano (comprendente l'illustrazione

dei criteri di analisi e delle scelte di piano, gli aspetti normativi e vincolistici vigenti, i confini e l'azzoneamento) corredata dai seguenti allegati:

— Tav. 5 e Tav. 6 in scala 1:1000 sullo stato di fatto (Omissis);

— Tav. 7 e Tav. 8 in scala 1:1000 «Analisi degli edifici» (Omissis);

— Tav. 9 «Assetto di piano»;

— Schede di rilevazione edifici.

C) Interventi prioritari (Omissis).

D) Norme di attuazione.

2) Di stabilire che il piano è soggetto a verifica con scadenza decennale.

3) Di avviare, con successivo provvedimento, la procedura per la modifica della delimitazione della riserva naturale, come stabilita dall'art. 12 della L.R. 86/83 e successive modificazioni e per gli effetti di cui al 2° comma dell'art. 2.

4) Di pubblicare la «Relazione di piano» di cui alla precedente lettera B) corredata della sola Tav. 9 «Assetto di piano» e le «Norme di attuazione» di cui alla precedente lettera D) sul Bollettino Ufficiale della Regione.

5) Di dare atto che gli elaborati integrali del piano sono disponibili, per la consultazione, presso l'Ufficio Difesa della Natura - Servizio Tutela Ambiente Naturale e Parchi della Giunta Regionale.

Il Presidente: Giovenzana

Il Segretario: Di Giugno

Allegato B

RISERVA NATURALE
VALLI DI SANT'ANTONIO

RELAZIONE DI PIANO

Sommario

- 1 - Premessa metodologica
- 2 - Situazione normativa e vincolistica
- 2.1. Aspetti normativi
- 2.2. Disciplina urbanistica
- 3 - Criteri di analisi
- 3.1. Analisi naturalistiche
- 3.2. Analisi degli edifici
- 4 - I confini
- 5 - Azzonamento e divieti
- 6 - Regolamentazione delle attività antropiche
- 7 - Interventi prioritari
- 8 - Elenco elaborati ed allegati

1 - Premessa metodologica

La Riserva naturale «Valli di S. Antonio» è stata classificata, con la delibera di C.R. del 5 febbraio 1985, riserva «parziale di interesse paesistico».

Le due valli che ne costituiscono il territorio, infatti, rappresentano un ambiente estremamente significativo nel contesto alpino, essendo caratterizzate dagli aspetti morfologici, vegetazionali e paesaggistici in senso più lato, tipici delle strette convali centroalpine poste tra i 1000 e i 1500 metri di quota.

A differenza delle altre riserve naturali istituite in Lombardia a seguito della L.R. 86/83, non si riscontrano invece singolarità morfologiche, floristiche o faunistiche, né endemismi di sorta che rendano il sito un «unicum» la cui protezione sia indispensabile pena la perdita di reperti naturalistici non altrimenti rinvenibili.

La singolarità del sito sta, invece, nella compiutezza di un paesaggio caratteristico, dove l'opera della natura e la presenza dell'uomo sono tutt'oggi ancora integrate tra loro, ad un punto di equilibrio tale che — senza guida opportuna — si corre il rischio di precipitare o verso la mercificazione del paesaggio o viceversa, in caso di abbandono, verso il degrado fisico (va ricordato, infatti, che del paesaggio fanno parte boschi costantemente governati dall'uomo, pascoli annualmente percorsi dal bestiame, nuclei abitati in permanenza o temporaneamente).

L'obiettivo del Piano è stato quindi quello di «fotografare» questa realtà di integrazione uomo-natura, individuare il rispettivo grado di «penetrazione», e dettare delle semplici regole che mantengano l'attuale equilibrio e migliorino, ove necessario, le condizioni che presentano qualche «smagliatura», attuale o potenziale, nella trama del paesaggio.

La traccia del lavoro compiuto è, d'altra parte, pienamente coerente con le finalità istituzionali della Riserva, così individuate dalla del. di C.R. già menzionata: a) tutelare le caratteristiche naturali o paesaggistiche dell'area; b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi; c) promuovere le tradizionali attività agro-silvo-pastorali.

2 - Situazione normativa e vincolistica

La riserva naturale «Valli di S. Antonio» fa parte del territorio di Corteno Golgi e pertanto prima di affrontarne gli aspetti di pianificazione urbanistica appare opportuno riportare alcuni dati significativi comunali.

Il Comune di Corteno Golgi dista 108 km dal capoluogo, è posto a 925 m. s.m. (sede municipale) ed ha una superficie di ben 82,31 kmq.

La popolazione da 2.619 ab. al 1951 è passata a 2.332 ab. al 1971.

I centri abitati sono nove e precisamente: Daverio, Galleno, Lombro, Magno, Pisogneto (municipio), Ronco, San Pietro, Sant'Antonio, e Santicolo.

È un Comune esteso nella vallata di Corteno, tributaria di destra dell'alta Val Camonica, e comprendente l'alto ed il medio bacino del torrente Ogliolo. Il vasto territorio comunale è interamente montuoso ed i centri abitati si dispongono quasi tutti sul fondovalle, lungo la statale del passo dell'Aprica. La massima elevazione è rappresentata dal monte Lorio (m. 2753), al confine meridionale del territorio comunale.

2.1. Aspetti normativi

In base alle disposizioni emanate con Decreto Legge 27 giugno 1985, n. 312, convertite con modificazioni nella Legge 8 agosto 1985, n. 431, il territorio del Comune di Corteno Golgi è stato sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi della Legge 21 giugno 1939 n. 1497, con riferimento agli ambiti di cui all'art. 1/431, par. c), d), f), g) e h).

Sul territorio comunale grava anche il vincolo idrogeologico di cui alla Legge n. 3267/1923 ed il Comune è altresì compreso nel catasto delle valanghe ed è anche compreso nella Comunità Montana n. 5 di cui alla L.R. 43/82.

In applicazione della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 (modificata ed integrata con L.R. 23 aprile 1985, n. 41) con particolare riferimento all'art. 2, nell'allegato A della stessa L.R. è stata elencata fra le «Riserve Naturali» con il n. 52 la «Valle di San Antonio» compresa appunto nel territorio di Corteno Golgi.

In attuazione delle disposizioni di cui ai punti b), c), d) ed f) dell'art. 12 della predetta L.R. 86/83 ed a seguito della deliberazione della Giunta Regionale n. 40116 del 19 giugno 1984, nonché della relazione della Commissione Consiliare VIII «Energie e protezione ambientale», il Consiglio Regionale, con deliberazione n. III/1902 del 5 febbraio 1985, ha istituito, ai sensi dell'art. 36 della predetta L.R. 86/83, sul territorio del Comune di Corteno Golgi (in Provincia di Brescia) la riserva naturale di interesse regionale «Valli di S. Antonio».

Con lo stesso dispositivo della deliberazione consiliare, oltre alle finalità ed alla delimitazione della riserva, sono state anche individuate: la classificazione, la gestione, la pianificazione, i divieti ed i limiti delle attività antropiche nonché il finanziamento della riserva stessa.

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 4/3859 del 10 dicembre 1985, è stato individuato, nel quadro delle procedure di predisposizione di piani paesistici, un sistema coordinato di perimetrazione di aree riferibili prevalentemente a valenze di carattere morfologico, naturalistico e culturale, che ad integrazione del sistema dei parchi e delle riserve nazionali e regionali, e del complesso dei vincoli n. 1497, configuri aree di primo appoggio alla pianificazione paesistica su vasta scala.

Con la predetta deliberazione sono state individuate come soggette alla disciplina dell'art. 1 - ter della Legge 431/1985 e, quindi, come tali temporaneamente ineditabili, le aree sottoposte al vincolo ex Legge 1497/39 in base a provvedimento motivato e/o a vincolo oggettivo e automatico di cui all'art. 1/431, aree che nel caso del Comune di Corteno Golgi sono state individuate per il territorio al di sopra della linea di livello 1.200 m.

2.2. Disciplina urbanistica

Con deliberazioni consiliari n. 52 del 23 maggio 1971, n. 107 del 26 marzo 1972 e n. 109 del 22 luglio 1972 il Comune di Corteno Golgi ha adottato il Regolamento Edilizio ed allegato programma di fabbricazione poiché risultava privo di sfruttamento urbanistico generale.

Detto strumento urbanistico è stato adottato a' termini dell'art. 36 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni ed a seguito dell'istruttoria regionale acquisiti i pareri favorevoli in data 20 ottobre 1972 della Sezione urbanistica del Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Lombardia ed in data 28 dicembre 1971 n. 5865, della Soprintendenza ai Monumenti per la Lombardia, con deliberazione n. 2973 del 30 gennaio 1973 è stato approvato dalla Giunta Regionale.

In base a detto strumento l'area delle «Valli di S. Antonio» è stata classificata zona agricola E; dal contenuto del programma di fabbricazione sono stati desunti i dati significativi della zona agricola che risultano i seguenti:

- Superficie di zona: mq 8.087.000;
- Volume presente: mc 80.870;
- Popolazione presunta (1 ab./100 mc): ab. 808.
- Superficie delle aree a standard: mq 4.848.

Successivamente con deliberazioni consiliari n. 244 del 28 marzo 1975 e n. 44 del 15 novembre 1975 sono state adottate alcune modifiche al predetto regolamento edilizio ed annesso programma di fabbricazione che hanno conseguito l'approvazione regionale come da deliberazione di Giunta n. 2946 del 30 marzo 1976; tali modifiche non riguardano la disciplina della zona agricola.

Con deliberazione consiliare n. 213 del 30 marzo 1978 sono state adottate alcune varianti al piano di azzonamento del predetto programma di fabbricazione che hanno conseguito l'approvazione regionale come da deliberazione di Giunta n. 25938 del 18 settembre 1979; anche tali varianti non riguardano la disciplina della zona agricola.

Con deliberazione di Giunta Municipale n. 118 del 31 marzo 1984, ratificata con deliberazione consiliare n. 83 del 28 luglio 1984, è stata adottata una ulteriore variante al predetto programma di fabbricazione che ha conseguito l'approvazione regionale come da deliberazione di Giunta n. 45537 del 4 dicembre 1984; anche tale variante non riguarda la disciplina della zona agricola.

Da quanto precede emerge che la disciplina urbanistica riferita al territorio delle «Valli di S. Antonio» non è stata modificata ed è quella relativa alla zona agricola E: con la precisazione che «è stata ammessa la ristrutturazione del nucleo di S. Antonio con recupero a fini residenziali di mc 5.400 derivanti esclusivamente da cambi di destinazione d'uso». Nella restante zona agricola sono consentite utilizzazioni finalizzate alla conduzione agricola e come tali possono risultare in contrasto con le caratteristiche e le finalità della riserva.

3 - Criteri di analisi

L'analisi degli aspetti naturalistici della Riserva è stata compiuta quanto più possibile attraverso l'indagine sul posto, non essendoci una letteratura specifica di carattere scientifico inerente la località.

Va tuttavia segnalato, come riferimento bibliografico utile ad un inquadramento generale, il testo — a carattere divulgativo — «La riserva naturale delle Valli di S. Antonio», edito dal Comune di Corteno Golgi nel 1985, contenente, in particolare, scritti di Franco Nardini (notizie storiche), Giuseppe Orombelli (morfologia del territorio), Guido Tosi (notizie floro-faunistiche), Mario Calvi (etnologia).

Testo utile all'inquadramento geomorfologico, è stato inoltre il volume «Tirano» delle «Note illustrative della Carta Geologica d'Italia» (AA.VV., Servizio Geologico d'Italia, Roma 1971).

3.1. Analisi naturalistiche

Un primo livello di indagine è stato effettuato alla scala dell'intero bacino idrografico, in quanto è apparso del

tutto arbitrario e scientificamente non ammissibile estrapolare l'area interessata dalla Riserva vera e propria. Ciò è stato in particolare per la lettura geologica e per l'inquadramento climatico, le cui risultanze sono state riportate in cartografia alla scala di 1:25000; nonché per l'analisi faunistica che, come meglio precisato nel relativo capitolo dello studio interdisciplinare, assume nel caso in esame contorni non facilmente cartografabili (ed il cui approfondimento è sembrato esulare dalla finalità del Piano in elaborazione).

L'approfondimento sul campo è stato invece indispensabile per l'analisi di tutti i fenomeni geomorfologici e idrologici in atto, nonché per lo studio delle associazioni vegetali presenti all'interno della Riserva e nell'intorno più immediato (riportati in scala 1:5000).

Le indagini sono state svolte attraverso numerosi sopralluoghi compiuti dai due naturalisti tra il giugno e l'agosto 1987; si è avuto cura, inoltre, di effettuare un riscontro, a seguito degli eventi alluvionali del luglio, per le modificazioni eventualmente intervenute dopo i primi rilievi effettuati.

Va infine precisato che il livello di approfondimento dell'analisi floro-faunistica è stato prescelto in relazione alla classificazione «paesistica» della Riserva.

Si rimanda ogni ulteriore chiarimento sui contenuti delle indagini naturalistiche, allo Studio interdisciplinare.

3.2. Analisi degli edifici

Ai fini della predisposizione del Piano, si è ritenuta di non secondaria importanza, a complemento dell'analisi dello stato di fatto relativo a tutti i manufatti ed infrastrutture presenti, l'indagine sulla consistenza del patrimonio edilizio.

Ogni edificio ricadente entro i confini della Riserva è stato censito quantitativamente e qualitativamente su apposite schede, che sono allegate al Piano insieme con la relativa documentazione fotografica. I dati più significativi sono riassunti graficamente sulle tavole in scala 1:1000.

4 - I confini

Nella fase di estensione del Piano, è emerso come problema prioritario quello della definizione dei confini, sia allo scopo di avere la certezza dei limiti entro cui il territorio è sottoposto a tutela, sia per le necessarie opere di tabellazione. Infatti i confini definiti in sede di atto istitutivo della Riserva sono risultati estremamente approssimativi ed in alcun modo riscontrabili sul terreno.

Pertanto, si è dovuto dedicare ampio spazio, nell'allegato alla normativa di attuazione con riferimento all'art. 2, sulla puntuale descrizione di detti confini, che necessariamente si discosteranno da quelli originariamente individuati pur non rappresentandone una sostanziale modifica.

Viceversa, viene proposta in questa sede l'inclusione di alcune zone già esterne alla Riserva, ai fini di una più coerente gestione del territorio ad essa relativo, nonché una modifica del regime vincolistico di un primo tratto della valle, declassando tale settore a «zona di rispetto» della Riserva: ciò per ovviare ad una evidente disfunzione iniziale consistente nell'impossibilità di accedere al nucleo permanentemente abitato di S. Antonio stanti i divieti vigenti entro il perimetro della Riserva stessa.

Gli ampliamenti proposti sono tesi a: includere un settore morfologicamente significativo (rocce affioranti con vegetazione pioniera) nella zona di rispetto; includere un declivio, naturale prosecuzione della fascia propiciente il torrente Campovecchio, attraversato peraltro da un percorso pedonale di grande interesse; includere in testata alla Val Campovecchio una conca valliva

sede di interessanti fenomeni morfologici (accumuli di slavina e solchi torrentizi).

La superficie della Riserva a perimetro modificato

ammonterà a 239 ettari, di cui 18 in «zona di rispetto», contro i 209 circa compresi entro la perimetrazione precedente (v. tabella).

Tab. 1 - Superficie della Riserva suddivisa per settori (cifre in ettari)

	confini attuali	ampliamento proposto	Totale	
settore A	15	3	18	(zona di rispetto)
settore B	105	19	124	
settore C	89	8	97	
Totale	209	30	239	

5 - Azzonamento e divieti

Elemento significativo del Piano è l'individuazione di settori corrispondenti a diversi livelli di fruizione della Riserva: a partire dal settore introduttivo «A» (di cui si propone la declassazione a «zona di rispetto»), al settore centrale «B» comprendente la totalità dei nuclei abitati ed in cui, pur prevalendo la tutela paesistica come finalità comune alla intera Riserva, viene garantita l'incolumità degli insediamenti umani in caso di conflitto con la naturale evoluzione dei fattori fisici: fino al settore più interno «C», dove il paesaggio naturale deve essere lasciato alla sua naturale evoluzione. Le norme attuative (art. 4) specificano le particolarità di fruizione dei diversi settori.

Le Norme prevedono inoltre tutti quei divieti e limitazioni che consentono di perseguire le finalità della Riserva secondo le ottiche fin qui descritte, a partire dalle inderogabili indicazioni già presenti nell'atto istitutivo della Riserva stessa.

La recessione del settore più esterno a «zona di rispetto» consentirà l'eventuale installazione di manufatti di pubblica utilità; mentre verrà favorito il reinserimento ambientale degli edifici oggi degradati o non coerenti con l'ambiente, mediante l'accesso ad agevolazioni economiche.

Come risulta dalla tavola di assetto di piano, infine, è prevista la pulitura o il ritracciamento di sentieri che favoriscano la visita della Riserva e il suo collegamento con altre mete escursionistiche; allo scopo vengono confermate — con qualche ampliamento — le località già in uso come luoghi di sosta, e viene inoltre raccomandato un «itinerario didattico» (della lunghezza complessiva di circa 11 km) che consenta al visitatore di venire a contatto con tutte le particolarità paesistiche della Riserva. I cartelli didattici previsti dall'art. 32 della L.R. 86/83 verranno dislocati all'ingresso della Riserva ed in ciascuna delle aree di sosta previste.

6 - Regolamentazione delle attività antropiche

Ferma restando la possibilità, da parte degli attuali abitanti, di fruire delle rispettive proprietà (che peraltro interessano esclusivamente il settore «B» della Riserva), la fruizione pubblica del territorio compreso nella Riserva è ammessa esclusivamente lungo i percorsi e le aree appositamente attrezzate. Mentre è vietata l'effettuazione del campeggio, è consentita, ai soli fini didattici ed educativi, la permanenza temporanea in aree apposite di gruppi organizzati, previa autorizzazione dell'Ente gestore, il quale dovrà determinare il numero di frequentatori ammessi, il tempo di permanenza e di occupazione del medesimo sito, affinché non venga arrecato significativo disturbo all'ambiente e contaminazione idrica.

Analoga cautela verrà adottata per limitare la pressio-

ne antropica nel tratto in cui è consentito l'esercizio della pesca sportiva.

7 - Interventi prioritari

A norma di Legge, è stato predisposto un piano di interventi prioritari, più dettagliatamente descritti nel relativo allegato. Due di essi sono opere di difesa del tracciato carrabile esistente da movimenti franosi in atto (uno di questi è già dotato di progetto e finanziamento); gli altri due sono finalizzati alla riqualificazione ambientale, l'uno in senso naturalistico (ricostruzione dell'alveo del torrente in località Brandet), l'altro come ripristino della pavimentazione degli spazi pubblici dell'abitato di S. Antonio.

8 - Elenco elaborati ed allegati

Gli elaborati costituenti il piano sono i seguenti:

A - Studio interdisciplinare degli aspetti naturalistici (Omissis).

Allegati:

Tav. 1 - Inquadramento geologico (1:25000);

Tav. 2 - Analisi geomorfologica (1:5000);

Tav. 3 - Inquadramento climatico (1:25000);

Tav. 4 - Analisi vegetazione attuale (1:5000).

B - Relazione di piano.

Allegati (Omissis):

Tav. 5 e tav. 6 - Stato di fatto (1:1000);

Tav. 7 e tav. 8 - Analisi degli edifici (1:1000).

Schede di rilevazione edifici;

Tav. 9 - Assetto di Piano.

C - Interventi prioritari (Omissis).

D - Norme di attuazione.

Allegato:

Descrizione dei confini.

Allegato D

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1
(Finalità)

La Riserva Naturale Parziale di interesse paesistico delle Valli di S. Antonio ha le finalità definite al punto 1 della deliberazione del C.R. n. 1902 del 5 febbraio 1985 contenente le determinazioni relative ai punti b), c), d), e) f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86 e precisamente:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi;

c) promuovere le tradizionali attività agro-silvo-pastorali.

Il Piano della Riserva ha lo scopo di perseguire tali finalità e viene attuato mediante le presenti norme.

Art. 2 (Confini)

I confini della Riserva, determinati in prima approssimazione con l'allegato cartografico alla deliberazione del C.R. n. 1902 del 5 febbraio 1985, sono individuati puntualmente nella tav. 9 del Piano e sono descritti nell'allegato alle presenti norme.

Ai sensi del punto d) del capo V della deliberazione del C.R. n. 1902/85, il piano contiene una proposta di ridefinizione dei confini della Riserva al fine di renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive. Tali nuovi confini, individuati con apposita simbologia nella tav. 9 del piano, sono definiti con i seguenti criteri:

1 - Riduzione del perimetro della Riserva e individuazione di «zona di rispetto» della Riserva:

— L'intero settore della Valle di S. Antonio, a partire dalla confluenza fra i due rami Campovecchio e Brandet, e per tutto il tratto a valle di essa, denominato in planimetria di Piano come «settore A», viene stralciato dal perimetro della Riserva propriamente detta e viene individuato come «zona di rispetto della Riserva».

2 - Ampliamenti del perimetro della Riserva e della sua zona di rispetto:

— Fascia delle rocce affioranti in sinistra idrografica della bassa Valle di S. Antonio: all'altezza del primo ponte da valle, la distanza misurata dalla mezzeria stradale passa da 100 a 150 m. (punto «P»), e tale rimane per una distanza, verso nord, di 550 m. (punto «O»). Tale ampliamento consente di includere nel perimetro un settore morfologicamente significativo in cui, sulle rocce affioranti, si insedia vegetazione pioniera.

— Fascia in sinistra idrografica della val Campovecchio; dal punto «M», già determinato, il confine diventa rettilineo fino al punto «N» (posto a 200 m, misurati lungo la linea di massima pendenza, dal ponte del sentiero Campovecchio-S. Antonio), quindi fino al punto «O», già determinato. Si include in tale modo un ampio declivio, naturale prosecuzione della fascia prospiciente il torrente Campovecchio, attraversato da un percorso di grande interesse didattico e paesaggistico.

— Testa della Val Campovecchio sotto Malga Venet: dal punto «K», già determinato, la fascia di 100 m misurata da entrambi i lati della mezzeria stradale si arresta in una circonferenza con il diametro di 300 m tracciato fra il punto «K» ed il punto in cui la strada tocca quota 1600 m. Tale ampliamento include una conca valliva sede di interessanti fenomeni morfologici, quali accumuli di slavina persistenti, e solchi torrentizi.

Le presenti norme di attuazione si applicano entro i confini come definiti nella descrizione allegata alle presenti norme, fino all'approvazione dei nuovi confini secondo le procedure previste dalla Legge.

Art. 3 (Elaborati costitutivi del piano)

Il Piano della Riserva, cui si applicano le presenti norme attuative, è costituito dai seguenti documenti ed elaborati:

— Studio degli aspetti naturalistici del territorio, con allegate carte tematiche (tav. n. 1, 2, 3, 4).

— Relazione descrittiva e individuazione interventi prioritari, con carte di analisi e di progetto allegate (tav. n. 5, 6, 7, 8, 9).

— Norme di attuazione ed allegata descrizione dei confini.

Art. 4 (Norme di zona)

Il territorio della Riserva e della sua zona di rispetto, in relazione ai diversi livelli di fruizione della stessa, è suddiviso in tre settori denominati A, B, C. In ciascuno di essi valgono le norme sotto specificate ad integrazione di quanto previsto dai successivi articoli per l'intero territorio della Riserva.

4.1. - Settore A - Zona di rispetto della Riserva

È costituito dalla valle di S. Antonio nella sua parte terminale, dall'ingresso della Riserva fino all'abitato di S. Antonio escluso. In questo settore, introduttivo all'ambiente vero e proprio della Riserva, è consentito l'accesso ai veicoli motorizzati, con sosta nelle apposite aree di parcheggio; inoltre è consentita la pesca nel relativo tratto del torrente, con modalità da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

Fino ad approvazione della modifica ai confini della Riserva, di cui al punto 1) del precedente art. 2, nel settore A si applicano tutti i divieti previsti dal capo VI della deliberazione di C.R. n. 1902 del 5 febbraio 1985.

4.2. - Settore B - Rappresenta, insieme al settore C, il territorio vero e proprio della Riserva. Esso è costituito dalla parte abitata delle valli, includendo la totalità degli edifici catastalmente censiti all'interno della Riserva.

In questo settore, pur prevalendo la tutela paesistica come finalità comune all'intera Riserva, viene garantita l'incolumità degli insediamenti antropici esistenti in caso di conflitto con la naturale evoluzione dei fattori fisici (movimenti franosi, valanghe, evoluzione della vegetazione e dei corsi d'acqua), salvo quanto prescritto dalle successive norme e comunque previa autorizzazione, da parte dell'Ente gestore, per ogni eventuale intervento. Il transito dei veicoli a motore è consentito ai soli abitanti dotati di apposita autorizzazione, e sui percorsi specificamente individuati nella cartografia di Piano, ai fini dello svolgimento dell'attività agricola o forestale, oltre che per motivi di sorveglianza o di servizio, nonché per l'esecuzione dei prelievi selettivi da parte dell'Azienda Faunistica Venatoria Valli Belviso-Barbellino.

4.3. - Settore C - È costituito dalla parte più interna dei due rami denominati Valle Campovecchio e Valle Brandet. In questo settore prevale in modo assoluto la tutela della naturale evoluzione dei fattori fisici costituenti il paesaggio, ivi compresi gli eventi valanghivi e franosi o le alterazioni spontanee della distribuzione vegetazionale e dell'andamento dei corsi d'acqua, salvo che non vengano a costituirsi situazioni di pericolo per gli insediamenti posti a valle. La fruizione dei percorsi e delle aree di sosta è subordinata alla mutevole situazione delle condizioni ambientali, in particolare riguardo alla presenza di neve e al rischio di valanghe. Il transito dei veicoli a motore è comunque vietato, salvo che per motivi di sorveglianza o di servizio, nonché per l'esecuzione dei prelievi selettivi da parte dell'Azienda Faunistica Venatoria Valli Belviso - Barbellino.

Art. 5 (Norme generali di tutela floro-faunistica)

a) L'attività della caccia non è consentita, salvo che all'interno dell'Azienda faunistica Valli Belviso-Barbellino.

L'Azienda faunistica predetta deve comunicare all'Ente gestore i piani di abbattimento e di ripopolamento.

b) L'attività della pesca sportiva è consentita nel tratto di torrente che percorre la zona di rispetto della Riserva a valle dell'abitato di S. Antonio (settore «A»), con modalità da assoggettare ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore, il quale può consentire l'esercizio anche

in altri settori previa verifica delle condizioni di equilibrio della popolazione ittica.

c) Sono vietate le introduzioni di specie animali e vegetali alloctone, estranee ai popolamenti naturali. Il divieto non si applica all'esercizio dell'orticoltura e della zootecnia.

d) Le reintroduzioni di specie animali o vegetali scomparse per cause antropiche devono essere direttamente eseguite dall'Ente gestore ovvero da esso autorizzate.

e) Il taglio degli alberi nei boschi della Riserva, autorizzato dall'Ente gestore, sentito il parere del Corpo Forestale, dovrà mirare al raggiungimento delle condizioni di equilibrio ecologico ed al mantenimento della massima varietà ambientale possibile; ove compatibile con tali finalità, potrà essere seguito il vigente piano di assestamento forestale, salvo quanto precisato al successivo punto g).

f) Sono consentite le tradizionali attività agricole e pastorali nelle aree attualmente a ciò adibite, salvo il pascolo di ovini e caprini, che sarà autorizzato dall'Ente gestore solo nelle aree e con le modalità che possano evitare danni dalla vegetazione della Riserva.

g) Non deve essere in alcun modo alterato il naturale evolversi della vegetazione nelle aree percorse da valanghe, segnatamente all'interno del settore «C».

Art. 6

(Norme generali per la fruizione pubblica della Riserva)

a) La fruizione pubblica del territorio compreso nella Riserva è ammessa esclusivamente lungo strade o percorsi minori tracciati, oppure nelle aree destinate allo scopo, e specificamente individuate nella cartografia di Piano.

b) È vietata l'effettuazione del campeggio. È consentita, ai soli fini didattici ed educativi, la permanenza temporanea, nelle aree appositamente individuate, di gruppi organizzati, previa autorizzazione dell'ente gestore, purché non siano fonte di significativo disturbo ambientale e di contaminazione idrica. A tal fine, numero di frequentatori, tempo di permanenza e di occupazione del medesimo sito, dovranno essere rigorosamente determinati da parte dell'Ente.

c) Non sono consentiti l'allargamento e l'asfaltatura dei percorsi attualmente con fondo naturale o in acciottolato.

d) Non è consentito il parcheggio di automobili lungo le strade della Riserva.

e) Le eventuali nuove opere di arginatura e contenimento dei corsi d'acqua devono essere autorizzate dall'Ente gestore soltanto per la finalità di tutelare la pubblica incolumità, curando il loro armonioso inserimento nel paesaggio circostante proponendo sempre (qualora possibile) la loro esecuzione con metodi di bioingegneria.

f) Non è consentita l'illuminazione artificiale all'esterno del nucleo abitato di S. Antonio; potrà essere realizzata la distribuzione di energia elettrica di rete all'interno del settore B della Riserva, purché mediante linea totalmente interrata e finalizzata all'uso domestico o allo svolgimento di attività connesse all'agricoltura e pastorizia.

Art. 7

(Norme edilizie)

Sugli edifici esistenti sono consentite solo le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, e di ristrutturazione interna, che non ne modifichino l'esteriore aspetto, fatto salvo quanto specificato al comma successivo.

Gli edifici in cattivo stato di manutenzione, ovvero che non presentino materiali e particolari architettonici coe-

renti con le caratteristiche tradizionali dell'ambiente edificato delle Valli, dovranno adeguarsi a tali caratteristiche all'atto di qualunque intervento sull'organismo edilizio.

I materiali per le murature esterne sono la pietra ed il legno (in tronchi o assi); per le coperture, la pietra; per le aperture, il legno, mantenendo le dimensioni originali.

Ogni intervento edilizio di qualunque entità è comunque sottoposto a preliminare obbligatorio parere dell'Ente gestore, che valuterà la coerenza con le caratteristiche ambientali dei luoghi.

L'adeguamento igienico è ammesso senza aumento di volume.

È ammesso il cambio di destinazione d'uso della funzione agricola e quella residenziale nel rispetto di quanto normato ai commi precedenti.

Al fine di agevolare l'adeguamento ambientale degli edifici che necessitano di interventi migliorativi in base a quanto previsto al precedente secondo comma, l'Ente gestore potrà concedere agevolazioni economiche nei limiti e con modalità da definirsi nell'ambito della gestione della Riserva, in base ai contributi annuali di cui all'art. 40 della L.R. 86/83.

Art. 8

(Divieti)

Oltre a quanto disposto dalla deliberazione del C.R. n. 1092 del 5 febbraio 1985 ed in coerenza con lo stesso, nel territorio della Riserva naturale è vietato:

a) realizzare edifici ed opere edilizie in genere, installare o posare anche in via precaria manufatti di qualsiasi genere, salvo quanto consentito dall'Ente gestore per le necessità di depurazione e adeguamento igienico delle abitazioni già presenti, in base a quanto normato al precedente art. 7;

b) realizzare impianti produttivi;

c) costruire infrastrutture in genere, ed in particolare gallerie, oleodotti, gasdotti, elettrodotti, linee telegrafiche o telefoniche fuori terra;

d) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

e) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali alla morfologia del suolo; ed in particolare effettuare sbancamenti, livellamenti, bonifiche o simili, asportare minerali o terriccio vegetale; limitati movimenti di terra sono possibili ove rientrino nelle finalità di tutela della pubblica incolumità e su diretto intervento dell'Ente gestore;

f) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, ed in particolare captare acque di sorgente o torrentizie a qualunque scopo, salvo per l'approvvigionamento locale delle abitazioni non attualmente servite e per le aree di sosta attrezzate, limitatamente al settore «B» della Riserva, e con le modalità dettate dall'Ente gestore che garantiscano l'ininfluenza sulle naturali condizioni idrogeologiche dei terreni e di portata dei corsi d'acqua di fondovalle; al fine di non interferire sulle caratteristiche qualitative e quantitative delle acque scorrenti entro il perimetro della Riserva, l'Ente gestore eserciterà un opportuno controllo su ogni iniziativa di carattere idrogeologico che venisse intrapresa entro il bacino limitrofo afferente;

g) impiantare colture arboree a rapido accrescimento;

h) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

i) effettuare tagli dei boschi se non autorizzati ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977 n. 9, e tenuto conto di quanto disposto al precedente art. 5;

l) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto disposto al precedente art. 5;

m) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'Ente gestore ai sensi della L.R. n. 9/77.

n) erigere recinzioni fisse, salvo quelle temporanee autorizzate dall'Ente gestore a protezione di macchie di nuova vegetazione o di aree d'intervento, o di aree che debbano essere temporaneamente escluse dalla libera fruizione ai fini della loro salvaguardia, o per scopi di studio o ricerca scientifica, o per ragioni di pubblica incolumità;

o) accendere fuochi all'aperto se non nelle aree appositamente attrezzate dall'Ente gestore;

p) esercitare la caccia, ad eccezione dell'attività venatoria consentita esclusivamente nell'ambito territoriale dell'Azienda Faunistica Valle Belviso-Barbellino, secondo le modalità previste dal D.P.G.R. n. 6718 del 17 luglio 1981, istitutivo dell'Azienda, e con le limitazioni dettate dal precedente art. 5;

q) introdurre specie animali o vegetali estranee, fatto salvo quanto disposto al precedente articolo 5;

r) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folcloristiche, praticare lo sport agonistico ed eccezione di gare di pesca autorizzate dall'Ente gestore nei tratti ove la pesca è ammessa, allestire attendamenti o campeggi salvo quanto prescritto al punto b) del precedente art. 6;

s) costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata, e attivare discariche in genere;

t) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per quelli di servizio e quelli occorrenti all'attività agricola o forestale; il divieto è ulteriormente regolato nei diversi settori della Riserva, secondo quanto normato al precedente art. 4.

L'ente gestore può concedere permessi individuali in relazione alle esigenze delle attività svolte entro la Riserva;

u) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'Ente gestore;

v) esercitare ogni altra attività anche di carattere temporaneo, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della Riserva; in particolare, è vietato:

1) alterare o danneggiare l'ambiente boschivo, le zone umide, i terreni cespugliati o di rinnovazione spontanea fuori dai prati o dai pascoli, le aree di rimboschimento;

2) danneggiare, disturbare, catturare o uccidere animali, raccogliere o distruggere i loro nidi e tane, danneggiare o distruggere il loro ambiente, appropriarsi di animali rinvenuti morti o di parti di essi, ad eccezione delle attività della caccia all'interno dell'Azienda Faunistica e della pesca nel tratto di torrente ove questa è consentita;

3) produrre rumori e suoni molesti, tenere ad alto volume apparecchi radio, registratori, giradischi e simili.

Art. 9

(Divieti relativi alla zona di rispetto della Riserva)

Nella zona di rispetto della Riserva (settore «A»), si applicano i divieti di cui ai punti g), h), i), l), m), n), o), p), q), s), u), v), del precedente art. 8.

Inoltre, i divieti di cui ai punti a), b), c), d), e), f), sussistono con l'eccezione degli interventi per le attrezzature tecnologiche di pubblica utilità, da realizzarsi diretta-

mente o su concessione dell'Ente gestore previa autorizzazione della G.R., con modalità da esso dettate e che garantiscano l'integrazione dei relativi manufatti nell'ambiente.

Gli interventi ammissibili sono comunque limitati a:

1) impianto di depurazione per le acque reflue dell'abitato di S. Antonio (la localizzazione definitiva, in prossimità del confine tra il settore «A» ed il settore «B», che potrà essere anche interna al perimetro della Riserva, purché comunque a valle dell'abitato);

2) impianto di produzione idroelettrica, da realizzarsi mediante opere di presa non superiormente alla confluenza dei due rami torrentizi, condotte totalmente interrate, ed opere di rilascio esterne al perimetro della Riserva e della sua zona di rispetto; l'eventuale realizzazione e conduzione dell'impianto dovranno comunque garantire, previo adeguato studio idrologico, un rilascio minimo nel torrente S. Antonio, per tutto il suo corso, tale da non modificarne sostanzialmente l'equilibrio ecologico.

Le disposizioni del presente articolo 9 trovano applicazione solo dopo l'avvenuta approvazione dei nuovi confini, come modificati dal precedente art. 2.

Art. 10

(Varianti al piano e sua revisione)

Alle presenti norme ed alle indicazioni contenute nella tav. 9 di piano possono essere apportate, con le procedure di Legge, le varianti o gli aggiornamenti che si rendano necessari.

L'Ente gestore procederà comunque alla revisione del piano con scadenza almeno decennale.

Art. 11

(Prevalenza delle norme del piano)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. n. 41/85, entro il perimetro del piano della Riserva, sulle norme dello strumento di disciplina urbanistica vigente, prevalgono le presenti norme attuative che risultano non modificative ma limitative di quelle urbanistiche.

Allegato

alle Norme di attuazione

Descrizione dei confini

Ai fini della localizzazione sul terreno e della tabellazione, i confini sono definiti con i seguenti criteri:

dal punto «A», sito lungo la strada Comunale di accesso alla Valle di S. Antonio, 50 m dopo l'ultimo edificio della località Segna di Les, il confine segue la strada, carreggiata inclusa, e con l'inclusione dello sbancamento esistente a 750 m dal punto «A», fino al punto «B» (altezza del secondo ponte).

Dal punto «B» prosegue rettilineo sino al punto «C», misurato, lungo la linea di massima pendenza, a 100 m dalla mezzeria della strada di S. Antonio-Val Brandet, in versante orografico destro, all'altezza del primo ponte esistente a sud di S. Antonio.

Prosegue alla medesima distanza dalla mezzeria stradale per tutta la valle Brandet fino ad incrociare la circonferenza tracciata, con raggio 200 m e centro nel punto «D», posto sull'attuale ponte che attraversa il ramo di Piccolo sotto Malga Casazza.

Segue la circonferenza in senso orario sino al ramo del torrente di Piccolo, da dove riprende la distanza di 100 m dalla mezzeria stradale attuale.

(Nota: fa testo il tracciato esistente in cartografia, anteriore ai previsti lavori di sistemazione dei luoghi).

Prosegue in sinistra orografica alla medesima distanza sino al punto «E», individuato all'altezza del «Rifugio Alpino».

Dal punto «E» prosegue in rettilineo al punto «F» (individuato all'altezza del primo bivio per le casere alte di Brandet), ove la distanza dalla mezzeria stradale diventa 150 m fino al punto «G» (altezza dell'edificio «Guardie Forestali»).

Dal punto «G» in rettilineo fino al punto «H» (bivio della strada silvo-pastorale di Campovecchio con la via di accesso all'edificio delle Guardie Forestali).

Segue la strada silvo-pastorale fino a 100 m prima del ponte de Le Strette.

Dal punto «I» (100 m dal ponte de Le Strette in destra orografica lungo la linea di massima pendenza), in rettilineo fino al punto «J» (100 m dalla mezzeria stradale all'altezza del ponte di Ost).

Segue a 100 m. dalla mezzeria stradale lungo tutta la Val Campovecchio fino all'altezza del punto «K» (determinato ove la strada tocca quota 1550).

Al punto «K» il confine si arresta e riprende sulla sinistra orografica alla stessa distanza di 100 m dalla mezzeria stradale.

Dal punto «L» (prime case del vecchio nucleo di Campovecchio) prosegue in rettilineo fino ad «M» (i 50 m dal ponte de Le Strette lungo la linea di massima pendenza).

Da «M» scende al Ponte e segue il corso del torrente (esso compreso all'interno) sino al ponte di S. Antonio sul Campovecchio. Da qui raggiunge il punto «O», posto a 200 m dalla strada di accesso a S. Antonio, misurati lungo la linea di massima pendenza, all'altezza del parcheggio esistente presso la confluenza tra i due rami del torrente.

Dal punto «O» prosegue alla distanza di 100 m dalla mezzeria stradale fino al punto «R», posto alla fine del bosco in sbocco della valle (quota 1000).

Da «R» al punto «A» segue una spezzata con spigolo all'estremo NO dell'edificio maggiore di Segà di Les.

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

Direzione e Redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 22 - Milano - Tel. 6765/4071**

Il Bollettino Ufficiale si pubblica in Milano nei seguenti fascicoli separati:

- **Serie Ordinaria** che esce il lunedì e riporta gli atti ufficiali degli organi regionali e statali;
- **Supplementi Ordinari** nei quali sono pubblicate le Leggi ed i Regolamenti regionali;
- **Supplementi Straordinari** in cui sono riportati gli atti amministrativi di particolare rilevanza;
- **Serie Speciale** che pubblica atti non normativi di consistenza e caratteristiche particolari; Supplementi ordinari, straordinari e la serie speciale escono ogni volta sia necessario e portano il numero interno del Bollettino - serie ordinaria della settimana.
- **Serie Inserzioni**, che esce il mercoledì in cui sono riportati i provvedimenti, gli avvisi ed i bandi di concorso la cui pubblicazione sia dovuta per Legge o sia comunque richiesta da Enti e Aziende anche regionali, o da privati per atti ufficiali diretti a perseguire un fine di pubblica utilità.

Per maggior completezza di informazione vedere la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13867 del 4-11-1986 pubblicata nel B.U.R. n. 50 - 2° Suppl. Straordinario del 10-12-1986 e la Deliberazione della Giunta Regionale n. 52079 del 21 febbraio 1990.

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 1990

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese - Via Tonale, 49 - Varese - Tel. 0332/332160, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul c.c.p. n. 12085213.**

Le condizioni di abbonamento sono le seguenti:

- **Abbonamento tipo A** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari, serie speciale **L. 400.000.**
- **Abbonamento tipo B** (per anno solare)
Serie ordinaria, supplementi ordinari, supplementi straordinari **L. 300.000**
- **Abbonamento tipo C** (per anno solare)
Serie inserzioni **L. 150.000**

Prezzo fascicolo della serie ordinaria: L. 1.000. Per gli altri fascicoli tale prezzo è rapportato per ogni sedicesimo o frazione di esso - arretrati il doppio.

NUOVO NUMERO TELEFONICO PER COMUNICAZIONI DEGLI ABBONATI ED INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LOMBARDIA

0332-332160

Orario d'Ufficio 8-12/14-18.

Servizio di Segreteria Telefonica oltre tale orario.

MODALITÀ E TARIFFE INSERZIONI

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via F. Filzi, 22 - Milano.

Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'**Ufficio Bollettino Ufficiale solo nei seguenti orari: da lunedì a mercoledì dalle 9,30 alle 12 e dalle 14,30 alle 16,30; il giovedì dalle 9,30 alle 12; il venerdì non si accettano bandi consegnati a mano.**

Tutti gli annunci ricevuti fino al giovedì alle ore 12 vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo.

Il testo degli annunci deve essere redatto in duplice copia di cui una in carta legale, fatte salve le esenzioni di legge.

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul c.c.p. n. 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo della inserzione (mod. ch. 8 quater a doppia ricevuta) indicando ragione sociale e partita IVA.

Il costo delle inserzioni è il seguente:

- **L. 35.000 + IVA 19% per le prime 25 righe (60 battute per riga)**
- **L. 28.000 + IVA 19% per le successive 25 righe o frazione di esse**

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37
Milano - Libreria Commerciale - Via Omboni 1
Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62
Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16
Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26
Milano - Libreria EPEM - Via Ugo Bassi 8
Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38

Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29
Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11
Como - Libreria Nani - Via Cairoli
Lodi - Libreria Pirola Maggioli - Via Defendente 32
Monza - Libreria dell'Arengario - Via Mapelli 4
Varese - Libreria Pirola - Via Albuzzi 8

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate a: **La Tipografica Varese S.p.A. - Via Tonale, 49 - 21100 Varese**